DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 7 settembre 1996, non più in vigore dal 7 novembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle attivita' di recupero dei rifiuti
Estremi	Decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-attivita-di-recupero-dei-rifiuti-1996/art-9-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it